

(N. 1866)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1957

Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio a favore dei pescatori delle acque interne.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella relazione al progetto di legge n. 1594, ora legge 27 dicembre 1956, n. 1457, presentato al Senato il 10 luglio 1956, e concernente provvidenze in favore degli esercenti la pesca di mare, il Ministro Cassiani rilevava: « il problema del credito peschereccio non ha trovato, dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, una pratica soluzione e le cause possono essere indicate nella scarsità del denaro, nell'elevato costo dei servizi bancari, ed infine nella tenuità delle garanzie che i pescatori, specie i meno abbienti, possono offrire agli istituti mutuari ».

La stessa diagnosi fatta dal Ministro Cassiani può essere ripetuta anche riguardo alle condizioni della pesca nelle acque interne, alla quale occorrono gli stessi rimedi che il Parlamento ha già approvato per la pesca di mare: l'agevolazione dei contributi a fondo perduto, e più ancora la costituzione di un fondo di rotazione, al quale possano attingere il credito sia i pescatori nelle predette acque, sia quanti, esercenti l'industria della

pesca vera e propria, intendano migliorare le condizioni di produttività delle acque pubbliche e private sulle quali operano, sia ancora chi, avendo la disponibilità di bacini idrici naturali suscettibili di colture ittiche, come le risaie, o potendo disporre di bacini idrici artificiali, intenda procedere alla carpicoltura, alla tinchicoltura, all'allevamento dei salmonidi, all'allevamento di riproduttori di specie ittiche selezionate, alla incubazione di uova di pesci artificialmente fecondate, allo sviluppo del commercio del pesce vivo ed ornamentale.

In Italia disponiamo di una notevole estensione di bacini idrici: 1196 kmq. di grandi laghi, oltre 50 laghi minori suscettibili di forti produzioni ittiche, gli invasi artificialmente creati per la produzione di energia elettrica e per l'irrigazione, 4959 km. di grandi fiumi, oltre ai molti fiumi minori ed ai corsi d'acqua formati dalle sorgenti superficiali; 200.000 ettari di bacini suscettibili di coltivazione ittica integrativa del reddito della risaia; i numerosi stagni litoranei, maceri, fossi ed altre acque minori. Tutte queste acque sono suscet-

tibili di notevoli redditi a mezzo della coltivazione del pesce, rappresentano una ricchezza in parte reale, in parte potenziale, che per concretarsi ed incrementarsi ha bisogno anche delle agevolazioni del credito.

Pertanto, aderendo alle sollecitazioni delle Organizzazioni di categoria ed all'evidenza delle necessità incombenti, al fine anche di eliminare una supposta disparità di trattamento fra pescatori di mare e pescatori delle acque interne, il presente disegno di legge tende a istituire un fondo di rotazione anche a favore della pesca nelle acque interne, attenendosi strettamente, quanto al congegno tecnico del fondo ed al suo funzionamento, ai criteri della legge 27 dicembre 1956 n. 1457.

L'articolo 1, nel prevedere l'istituzione del fondo, indica i possibili beneficiari negli esercenti l'industria della pesca, con la preferenza che per ragioni sociali già la legge 10 dicembre 1954, n. 1224, ha riconosciuto a favore delle cooperative dei pescatori e dei singoli pescatori, ma senza trascurare coloro che, disponendo di acque suscettibili di allevamenti di qualsiasi specie ittica (salmonidi, ciprinidi, pesci ornamentali ecc.) possono dedicarsi alle coltivazione di dette specie, pur non avendo esercitato in precedenza una qualsiasi attività nel campo della produzione ittica.

Al numero 1 ci si è preoccupati anzitutto del mezzo principale di lavoro, la barca, ma si è introdotta una innovazione importante, quella cioè della installazione del motore sia entro bordo che fuori bordo, che solleva il pescatore dalla schiavitù del remo e rende più utile il suo lavoro.

Però, poichè lo scopo dell'adozione del motore è limitato al trasferimento del mezzo di lavoro sul luogo di pesca, così faticoso quando il pescatore deve superare grandi distanze, come nei grandi laghi, o quando deve operare alle foci di fiumi contro l'ostacolo del flusso e riflusso delle maree, si propone la limitazione delle piccole potenze pur senza fissarne un limite, che potrà essere stabilito di volta in volta secondo le circostanze.

Al numero 2 si distingue a parte la voce «acquisto di reti e delle altre attrezzature», voce alla quale ricorreranno più particolarmente i pescatori professionali, specie quelli

che volendo adeguarsi al progresso dei tempi vorranno adottare reti di nylon, di costo sensibilmente maggiore, ma molto più pescose e più redditizie delle vecchie reti di cotone.

Al numero 3 si sono previste le attività dirette alla conservazione del pescato, riferendosi particolarmente al mezzo del freddo, per distinguerlo dagli altri mezzi di conservazione.

Viene usata la dizione generica «a mezzo del freddo», intendendo con essa includere qualsiasi procedimento, anche quello del congelamento rapido, che, pur essendo più applicabile per la produzione della pesca di mare, può servire nelle acque interne come buon ausiliario nei sistemi di distribuzione al consumo.

Al numero 4 ci si riferisce espressamente con la sanzione di una preferenza a un tipo di lavorazione di massa, come il marinato, di particolare ausilio per la conservazione delle anguille, ad un tipo di lavorazione di qualità come l'affumicato, che può dare incremento a lavorazioni speciali suscettibili di assumere proporzioni sensibili anche nel campo delle esportazioni.

Al numero 5 si provvede in specie per i magazzini delle cooperative e consorzi di esse, che hanno lo scopo di attuare una migliore difesa contro eventuali speculazioni, e per la vendita ai soci sul posto di lavoro di attrezzature che potrebbero in molti casi procurarsi soltanto dopo lunghe attese cagionevoli di periodi di forzata inattività.

Al numero 6 è prevista non soltanto la fornitura di mezzi di trasporto ma anche l'ammmodernamento dei mezzi già disponibili mediante l'applicazione di apparecchiature per la produzione del freddo.

Con il numero 7 si provvede in particolare a dare sviluppo agli allevamenti ittici, includendovi anche quelli nelle acque miste, che sono state escluse dal fondo di rotazione citato, in quanto si riferisce alla possibilità di interventi alle sole acque del demanio marittimo, cioè per i bacini aperti, liberamente comunicanti col mare, e quindi non per le valli e peschiere che per essere chiuse non fanno parte del demanio marittimo.

Delle altre operazioni elencate, particolare

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menzione merita il numero 10 relativo all'acquisizione della proprietà e del godimento dei diritti esclusivi di pesca. È noto che è in esame avanti la Camera dei deputati un disegno di legge tendente a sanzionare la decadenza di questi diritti particolari, di origine feudale, il cui contenuto patrimoniale li rende incompatibili con la demanialità delle acque pubbliche. Il progetto perciò tende a riportare tali diritti in regime di concessione governativa. Ma se tale progetto di legge non dovesse venire accolto, appare necessario sovvenire quei pescatori che, per assicurarsi un proprio cam-

po di lavoro, accettano di sottoporsi ad un riscatto, che sotto molti aspetti assume la consistenza e i caratteri che attualmente presenta la formazione della piccola proprietà contadina.

Onorevoli Senatori, con l'approvazione della legge n. 1457 è stata riconosciuta la necessità di dare particolari forme di aiuto ai pescatori operanti nelle acque di mare: non manchi l'approvazione del Senato anche a questo disegno di legge, che mira a dare le stesse agevolazioni e gli stessi aiuti ai pescatori delle acque interne.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazione ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca nelle acque interne, con preferenza alle cooperative di pescatori o a consorzi di esse, ed ai pescatori singoli esercenti la pesca a titolo professionale. Il credito può essere ammesso per i seguenti fini:

1) costruzione e miglioramento delle barche da pesca nonchè installazione sulle stesse di motori di piccola potenza, sia entro bordo che fuori bordo, per il trasferimento dei natanti sul luogo di lavoro e per il trasporto via acqua del pescato;

2) acquisto di reti e delle altre attrezzature da pesca;

3) costruzione, ammodernamento e miglioramento di impianti e macchinari a terra per la conservazione e la distribuzione del pescato a mezzo del freddo;

4) costruzione, manutenzione e gestione degli impianti di lavorazione del pesce, con preferenza alle lavorazioni del marinato e dell'affumicato;

5) impianto, miglioramento e manutenzione dei magazzini di raccolta di vendita e di

distribuzione del pescato e delle attrezzature da pesca;

6) acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto del pescato ed installazione sugli stessi di particolari attrezzature destinate alla conservazione a mezzo del freddo del pesce trasportato;

7) impianto, ampliamento, ammodernamento in genere dei servizi e delle attrezzature di peschiere, valli da pesca chiuse, stagni ed altri bacini di pesca esistenti sia nelle acque dolci che in quelle miste, degli allevamenti dei salmonidi e dei ciprinidi, anche nelle forme della piscicoltura agricola, nonchè di produzione e di stabulazione del novellame da semina e di incubazione delle uova di pesce fecondate artificialmente;

8) impianto di vasche per la conservazione e la vendita del pesce vivo anche ornamentale;

9) acquisto del novellame di pesce ed esecuzione delle relative opere di semina;

10) acquisizione della proprietà o del godimento permanente di diritti esclusivi di pesca;

11) qualsiasi altra attività diretta all'incremento della produzione ittica sia quantitativa che qualitativa nelle acque interne, ed alla conservazione e distribuzione del pescato.

## Art. 2.

A favore del fondo di rotazione, di cui al precedente articolo, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59,

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1959-60 l'anticipazione annua di lire 200 milioni da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1971 dalle quote di ammortamento per capitale ed interesse, corrisposte dai mutuatari, nonchè dalle somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate, dedotta la percentuale a compenso del servizio degli Istituti di credito.

## Art. 3.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, saranno stabilite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito per l'esercizio finanziario 1957-58.

Per gli anni successivi la ripartizione avrà sempre luogo entro il maggio precedente l'esercizio finanziario.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro del tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito. Le convenzioni sono soggette alle imposte fisse di registro.

## Art. 4.

Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per i mutui di cui all'articolo 1, e saranno ripartite fra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo.

## Art. 5.

Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti fino al 30 giugno 1971 esclusivamente per la concessione dei mutui fino all'ottanta per cento della spesa necessaria per i previsti scopi. Detti mutui non potranno essere di importo superiore ai 10 milioni.

## Art. 6.

L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

1) entro il termine massimo di cinque anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 500.000;

2) entro il termine massimo di sette anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 1.000.000;

3) entro il termine massimo di dieci anni per i mutui di ammontare superiore a lire un milione.

I mutui saranno gravati di un tasso d'interesse del tre per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita dalle apposite convenzioni di cui all'articolo 3.

Le eventuali perdite derivanti dai mutui saranno poste a carico del fondo.

## Art. 7.

Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante, in base alle convenzioni a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo al 30 giugno 1971. Da tale data i rimborsi predetti saranno versati al Ministero del tesoro su apposito capitolo del bilancio di entrata. Gli Istituti effettueranno i versamenti alla data stabilita dalla convenzione anche se non avessero ricevuto dai mutuatari in tutto o in parte le corrispondenti rate di ammortamento, salvo conguaglio ad accertamento definitivo delle eventuali perdite a seguito della infruttuosa esecuzione sui beni concessi in garanzia ai sensi del successivo articolo 9.

Oltre al pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi gli Istituti non potranno far gravare altri oneri a qualsiasi titolo sui mutuatari. Gli istituti per il recupero dei crediti relativi al finanziamento possono valersi della procedura speciale di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

## Art. 8.

Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui alla presente legge non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato.

## Art. 9.

Il credito derivante dai finanziamenti di cui alla presente legge è garantito da ipoteca sui natanti o sugli immobili ovvero da privilegio sui macchinari e gli automezzi.

I beni immobili e mobili dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale e parziale.

## Art. 10.

I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni. Tale Comitato sarà all'uopo integrato con due membri effettivi della Direzione generale della alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da due rappresentanti delle Cooperative della pesca, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione delle relative organizzazioni nazionali.

## Art. 11.

L'anticipazione annua di 200 milioni, prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1959-60 sarà versata in annualità

anticipate su un conto infruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi previsti dall'articolo 2 della presente legge.

## Art. 12.

Gli atti e i contratti relativi alle operazioni di credito di cui all'articolo 1 sono esenti da imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali ed altri effetti di commercio. Detti atti dove siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro ed ipotecarie con riduzione alla metà dei diritti previsti dalle tariffe notarili.

## Art. 13.

All'onere di milioni 200 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso inserito nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.